

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/516 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 2023****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, lettere a) e c),visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 90,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici.
- (2) In particolare l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 stabilisce il modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto (modello "AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER"). L'articolo 166 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽⁴⁾ è stato recentemente modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/119 ⁽⁵⁾ al fine di consentire ai professionisti della sanità degli

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione, del 9 novembre 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 16 del 18.1.2023, pag. 5).

animali acquatici di effettuare ispezioni cliniche su partite di animali acquatici prima dell'esportazione nell'Unione, a condizione che siano autorizzati a farlo nel quadro della legislazione del paese terzo o territorio esportatore. Tali nuove prescrizioni per l'ingresso nell'Unione delle partite in questione dovrebbero riflettersi nel punto II.3.2 del suddetto modello di certificato sanitario. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236.

- (3) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto, è opportuno continuare ad autorizzare l'uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati sanitari rilasciati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento di esecuzione.
- (4) Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto e allo scopo di agevolare gli scambi commerciali, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 15 dicembre 2023 continua ad essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto, accompagnate da un certificato sanitario rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento di esecuzione, a condizione che il certificato in questione sia stato rilasciato entro il 15 settembre 2023.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

L'allegato II contiene il seguente modello di certificato sanitario:

Modello

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER	Modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto
------------------------------------	---

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI
ACQUATICI DESTINATI A DETERMINATI STABILIMENTI DI ACQUACOLTURA, AL RILASCIO IN
NATURA O AD ALTRI SCOPI, ESCLUSO IL CONSUMO UMANO DIRETTO (MODELLO "AQUA-
ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER")**

PAESE		Certificato sanitario per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a Riferimento IMSOC		
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR		
		I.4. Autorità locale competente			
		I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione		Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso			
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale			
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo		N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per					
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione		<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Rilascio in natura		
		<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena	<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale	
		<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
		I.23			

I.24. Numero totale di colli			I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita						
Codice	Specie	Sottospecie/categoria	Natura del prodotto	Tipo di imballaggio	Età	Quantità
NC						
				Numero di colli		Peso netto
				Numero di riconoscimento o di registrazione dello stabilimento		

PAESE

Modello di certificato AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1.	secondo le informazioni ufficiali, gli animali acquatici della partita di cui alla casella I.27 soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:	
	II.1.1.	provengono da [uno stabilimento] ⁽¹⁾ [un habitat] ⁽¹⁾ non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ^A pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;	
	II.1.2.	non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti.	
	⁽¹⁾ [II.2.	Gli animali di acquacoltura della partita di cui alla casella I.27 soddisfano le seguenti prescrizioni:	
	II.2.1.	provengono da uno stabilimento di acquacoltura [registrato] ⁽¹⁾ [riconosciuto] ⁽¹⁾ dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per almeno tre anni, una documentazione contenente informazioni riguardanti:	
	i)	le specie, le categorie e il numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento di acquacoltura;	
	ii)	i movimenti di animali acquatici in entrata e di animali di acquacoltura in uscita dallo stabilimento di acquacoltura;	
	iii)	la mortalità nello stabilimento di acquacoltura;	
	II.2.2.	provengono da uno stabilimento di acquacoltura oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi delle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e delle malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento di acquacoltura.]	
II.3. Prescrizioni generali in materia di sanità			
Gli animali acquatici della partita di cui alla casella I.27 soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:			
II.3.1.	provengono da [un paese] ⁽¹⁾ [un territorio] ⁽¹⁾ [una zona] ⁽¹⁾ [un compartimento] ⁽¹⁾ con codice: __ __ - __ ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, figura nell'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ^B per l'ingresso nell'Unione di determinate specie di animali acquatici;		
II.3.2.	sono stati sottoposti ad ispezione clinica conformemente all'articolo 166 del regolamento delegato (UE) 2020/692 nelle 72 ore precedenti il carico. Durante l'ispezione gli animali acquatici non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili e, in base alla documentazione pertinente dello stabilimento di acquacoltura, non vi erano indicazioni di malattie;		
II.3.3.	saranno spediti nell'Unione direttamente dallo stabilimento di origine;		
II.3.4.	non sono stati a contatto con animali acquatici di stato sanitario inferiore.		
⁽¹⁾	[II.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità		

PAESE

Modello di certificato AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

	<p>⁽¹⁾ II.4.1. Prescrizioni per le specie elencate⁽³⁾ per la necrosi ematopoietica epizootica, l'infezione da <i>Mikrocytos mackini</i>, l'infezione da <i>Perkinsus marinus</i>, l'infezione da sindrome di Taura e l'infezione da virus della malattia della testa gialla</p> <p>Gli animali acquatici della partita di cui alla casella I.27 provengono da [un paese dichiarato]⁽¹⁾ [un territorio dichiarato]⁽¹⁾ [una zona dichiarata]⁽¹⁾ [un compartimento dichiarato]⁽¹⁾ indenne da [necrosi ematopoietica epizootica]⁽¹⁾ [infezione da <i>Mikrocytos mackini</i>]⁽¹⁾ [infezione da <i>Perkinsus marinus</i>]⁽¹⁾ [infezione da sindrome di Taura]⁽¹⁾ [infezione da virus della malattia della testa gialla]⁽¹⁾ conformemente a condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 66 o all'articolo 73, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ^C e in cui tutte le specie elencate⁽³⁾ per la malattia o le malattie pertinenti:</p> <p>i) sono introdotte da un altro paese o territorio, una loro zona o un loro compartimento dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie;</p> <p>ii) non sono vaccinate contro [tale malattia]⁽¹⁾ [tali malattie]⁽¹⁾.]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁴⁾ II.4.2. Prescrizioni per le specie elencate⁽³⁾ per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR, l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>, l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>, l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i> e l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi</p> <p>Gli animali acquatici della partita di cui alla casella I.27 provengono da [un paese dichiarato]⁽¹⁾ [un territorio dichiarato]⁽¹⁾ [una zona dichiarata]⁽¹⁾ [un compartimento dichiarato]⁽¹⁾ indenne da [setticemia emorragica virale (SEV)]⁽¹⁾ [necrosi ematopoietica infettiva (NEI)]⁽¹⁾ [infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR]⁽¹⁾ [infezione da <i>Marteilia refringens</i>]⁽¹⁾ [infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>]⁽¹⁾ [infezione da <i>Bonamia ostreae</i>]⁽¹⁾ [infezione da virus della sindrome dei punti bianchi]⁽¹⁾ in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e in cui tutte le specie elencate⁽³⁾ per la malattia o le malattie pertinenti:</p> <p>i) sono introdotte da un altro paese o territorio, una loro zona o un loro compartimento dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie;</p> <p>ii) non sono vaccinate contro [tale malattia]⁽¹⁾ [tali malattie]⁽¹⁾.]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁵⁾ II.4.3. Prescrizioni per le specie⁽⁶⁾ sensibili all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS), all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e all'infezione da Ostreid herpes virus 1 μvar (OsHV-1 μvar) e per le specie⁽³⁾ sensibili al virus erpetico della carpa koi (KHV)</p> <p>Gli animali acquatici della partita di cui alla casella I.27 provengono da [un paese]⁽¹⁾ [un territorio]⁽¹⁾ [una zona]⁽¹⁾ [un compartimento]⁽¹⁾ che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda [la VPC,]⁽¹⁾ [la BKD,]⁽¹⁾ [la IPN,]⁽¹⁾ [la GS,]⁽¹⁾ [la SAV,]⁽¹⁾ [l'OsHV-1 μvar,]⁽¹⁾ [il KHV,]⁽¹⁾ necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 175 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona di esso, è elencato [nell'allegato I]⁽¹⁾ [nell'allegato II]⁽¹⁾ della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione ^D.]</p> <p>⁽¹⁾ oppure II.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità</p> <p>Gli animali acquatici della partita di cui alla casella I.27 sono animali acquatici destinati a uno stabilimento confinato che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione ^E per essere utilizzati a fini di ricerca.]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato AQUA-ENTRY-
ESTAB/RELEASE/OTHER

<p>⁽¹⁾ oppure</p> <p>II.5.</p> <p>i)</p> <p>ii)</p> <p>II.6.</p> <p>II.6.1.</p> <p>II.6.2.</p> <p>II.6.3.</p> <p>i)</p> <p>ii)</p> <p>iii)</p> <p>II.6.4.</p> <p>II.6.5.</p>	<p>[II.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità</p> <p>Gli animali acquatici della partita di cui alla casella I.27 sono animali acquatici selvatici che [sono stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento riconosciuto a tal fine dall'autorità competente nel [paese]⁽¹⁾ [territorio]⁽¹⁾ di origine conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691.] ⁽¹⁾ [saranno sottoposti a quarantena in uno stabilimento riconosciuto a tal fine conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691.] ⁽¹⁾</p> <p>Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali acquatici della partita di cui alla casella I.27 non mostrano sintomi di malattie e provengono da [uno stabilimento]⁽¹⁾ [un habitat]⁽¹⁾ in cui:</p> <p>non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e</p> <p>gli animali acquatici non sono stati a contatto con animali detenuti di specie elencate⁽³⁾ che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.1.</p> <p>II.6. Prescrizioni in materia di trasporto</p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per trasportare gli animali acquatici della partita di cui alla casella I.27 conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 167 e 168 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:</p> <p>gli animali acquatici sono spediti nell'Unione direttamente dallo stabilimento di origine e non sono scaricati dal loro contenitore durante il trasporto per via aerea, via mare, per ferrovia o su strada;</p> <p>l'acqua in cui sono trasportati non è cambiata in un paese terzo o territorio, una loro zona o un loro compartimento non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici;</p> <p>gli animali non sono trasportati in condizioni che ne compromettano lo stato sanitario, in particolare:</p> <p>quando gli animali acquatici sono trasportati in acqua, questa non ne modifica lo stato sanitario;</p> <p>i mezzi di trasporto e i contenitori sono costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto;</p> <p>[il contenitore non è stato utilizzato in precedenza o è stato pulito e disinfettato]⁽¹⁾ [la barca vivaio non è stata utilizzata in precedenza o è stata pulita e disinfettata]⁽¹⁾, conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico per la spedizione nell'Unione;</p> <p>tra il momento del carico nello stabilimento di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali acquatici della partita di cui alla casella I.27 non sono trasportati nella stessa acqua o [nello stesso contenitore]⁽¹⁾ [nella stessa barca vivaio]⁽¹⁾ di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione;</p> <p>qualora sia necessario un ricambio di acqua in [un paese]⁽¹⁾ [un territorio]⁽¹⁾ [una zona]⁽¹⁾ [un compartimento]⁽¹⁾ che figura nell'elenco per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici, ciò avviene solo [in caso di trasporto via terra, presso punti di ricambio dell'acqua approvati dall'autorità competente del paese terzo o territorio in cui avviene il ricambio di acqua.] ⁽¹⁾ [in caso di trasporto su barca vivaio, a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di origine e il luogo di destinazione nell'Unione.] ⁽¹⁾</p>
---	---

PAESE

Modello di certificato AQUA-ENTRY-
ESTAB/RELEASE/OTHER**II.7. Prescrizioni in materia di etichettatura**

Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare i [mezzi di trasporto]⁽¹⁾ [contenitori]⁽¹⁾ in conformità all'articolo 169, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:

- II.7.1. la partita è identificata mediante [un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore]⁽¹⁾ [una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio]⁽¹⁾, che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario;
- II.7.2. l'etichetta leggibile e visibile conterrà almeno le seguenti informazioni:
- a) il numero di contenitori presenti nella partita;
 - b) il nome delle specie presenti in ciascun contenitore;
 - c) il numero di animali acquatici in ciascun contenitore per ciascuna delle specie presenti;
 - d) lo scopo cui sono destinati gli animali acquatici.

II.8. Validità del certificato sanitario

Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

"Animali acquatici": animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429.

"Animali di acquacoltura": animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di animali acquatici per gli scopi indicati nel titolo del certificato, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Il presente certificato sanitario non va utilizzato per l'ingresso nell'Unione di animali acquatici destinati al consumo umano in conformità al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio^H e al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione^I, compresi gli animali destinati ai seguenti stabilimenti di acquacoltura:

- i) uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429, o
- ii) un centro di spedizione come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2020/691.

Per tali animali acquatici deve essere utilizzato, a seconda dei casi, il modello di certificato FISH-CRUST-HC, di cui all'allegato III, capitolo 28, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione^F, o il modello di certificato MOL-HC, di cui all'allegato III, capitolo 31, di tale regolamento.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Veterinario ufficiale

PAESE

Modello di certificato AQUA-ENTRY-
ESTAB/RELEASE/OTHER

Parte II	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente. Per quanto riguarda la parte II.4.1, la cancellazione non è consentita se la partita contiene specie elencate per la necrosi ematopoietica epizootica, l'infezione da <i>Microcytos mackini</i> , l'infezione da <i>Perkinsus marinus</i> , l'infezione da sindrome di Taura o l'infezione da virus della malattia della testa gialla.
(2)	Il codice del paese terzo o territorio, o della loro zona o del loro compartimento figurante nella colonna 2 dell'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(3)	Le specie elencate di cui alle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ^G . Le specie vettrici elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo se soddisfano le condizioni di cui all'allegato XXX del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(4)	Applicabile in tutti i casi in cui gli animali acquatici sono destinati a essere rilasciati in natura nell'Unione o quando lo Stato membro di destinazione ha lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o è oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.
(5)	Applicabile solo quando lo Stato membro di destinazione, o una zona di esso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, altrimenti cancellare.
(6)	Le specie elencate nella colonna 2 della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

^A Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

^B Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

^C Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

^D Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).

^E Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

^F Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

^G Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

^H Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

^I Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).»